

COMUNE DI SUSA
Città Metropolitana di Torino

RELAZIONE TECNICA

ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE

PARTECIPAZIONI

ANNO 2020

RELAZIONE TECNICA

ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2020

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Il Comune di Susa con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 commi 1 e 2 del TUSP, non individuando partecipazioni da alienare ma confermando il mantenimento di quelle detenute;

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente e inoltre i dati sono riassunti in schede desunte dalla rilevazione straordinaria dello scorso anno.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Elenco Società con quote di partecipazione diretta

Il Comune di Susa partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società **ACSEL S.p.A.** con una quota del 9,59%;
1. Società **SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.** - con una quota del 0,00013%;
2. Società **Valle Dora Energia S.r.L.** con una quota dello 12,75%

2. Elenco Società con quote di partecipazione indiretta

Detenute da ACSEL S.p.A.

Detenute da SMAT - Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.

Soc controllate da Smat :

Risorse Idriche S.p.A.	91,62%
AIDA Ambiente S.r.l.	51,00%

società partecipate da Smat:

SAP S.p.A	44,92%
S.I.I. S.p.A.	19,99%
Nord Ovest Servizi S.p.A.	10,00%
Mondo Acqua S.p.A.	4,92%
Environment Park S.p.A.	3,38%
Utility Alliance del Piemonte	7,14%

le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

- RISORSE IDRICHE S.P.A.	0,00012%
- AIDA AMBIENTE S.R.L.	0,00007%
- SAP S.P.A	0,00006%
- S.I.I. S.P.A.	0,00003%
- NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	0,00001%
- MONDO ACQUA S.P.A.	0,00001%
- ENVIRONMENT PARK S.P.A.	0,00000%
- Utility Alliance del Piemonte	0,00001%

Dr._1	C.F. 08876820013	SOCIETÀ ACSEL S.P.A
--------------	-------------------------	----------------------------

Anno di costituzione: 2004

Società a totale partecipazione pubblica

Tipo di partecipazione : diretta

Percentuale di partecipazione del Comune: 9,59%

(percentuale non di controllo ex art. 2359 c.c.)

Attività svolta: RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI- ATTIVITÀ D NETTEZZA URBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO MECCANIZZATO.

Capitale sociale €. 120.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2019: €. 8.912.983,00

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2019

Numero dipendenti	84,00
Numero amministratori	3
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del Personale	5.189.341,00
Compensi Amministratori	21.000,00
Compensi Componenti organo di controllo	33.356,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2019	212.031,00
2018	205.517,00
2017	353.342,00
2016	293.651,00
2015	852.522,00

FATTURATO	
2019	15.997.800,00
2018	15.599.008,00
2017	15.388.609,00
FATTURATO MEDIO	15.661.805,67

Si elencano le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito;

VERIFICHE DA EFFETTUARE	ESITO VERIFICHE
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	NO
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,co 2, lett. c)	NO
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)	NO
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti (per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	NO
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	NO

Alla luce dell'analisi sopra espletata si ritiene opportuno per l'Ente mantenere la partecipazione diretta in ACSEL S.p.A. per i seguenti motivi:

- la società produce servizi di interesse generale propri del Comune di Susa e , in tal modo, persegue finalità istituzionali (ex art. 4 comma 2 lett. a) TUSP), per il beneficio alla collettività e secondo legge in quanto il servizio di nettezza urbana rientra nelle funzioni fondamentali del Comune.
- Acsel S.p.A svolge e garantisce tutti i servizi di igiene ambientale, tenuta presente la Legge Regione Piemonte n.7 del 24 maggio 2012 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", nel territorio dei comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, su conforme determinazione del Consorzio CADOS (Ente di Governo d'Ambito), e non vi sono altre società operanti nello stesso settore.

Dr._2	C.F. 07937540016	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (SMAT)
--------------	-------------------------	--

Anno di costituzione: 2000

Società a totale partecipazione pubblica

Tipo di partecipazione : diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 0,00002% (percentuale non di controllo)

Attività svolta: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Capitale sociale nominale: €. 345.533.761,65

Patrimonio netto al 31.12.2019: €. 645.697.947,00

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2019

Numero dipendenti	970
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del Personale	61.551.383,00
Compensi Amministratori	253.474,00
Compensi Componenti organo di controllo	98.800,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2019	40.102.229,00
2018	51.796.714,00
2017	60.427.907,00
2016	61.548.845,00
2015	54.957.083,00

FATTURATO	
2019	320.116.769,00
2018	327.179.680,00
2017	330.151.739,00
FATTURATO MEDIO	325.816.062,67

Si elencano le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito;

VERIFICHE DA EFFETTUARE	ESITO VERIFICHE
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	NO
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,co 2, lett. c)	NO
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)	NO
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti (per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	NO
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	NO

Alla luce dell'analisi sopra espletata si ritiene opportuno per l'Ente mantenere la partecipazione diretta in SMAT S.p.A. per i seguenti motivi:

- la società produce servizi di interesse generale nell'Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Torino, istituito con la Legge Regionale del 20 gennaio 1997 n.13 e , in tal modo, persegue finalità istituzionali del Comune (ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP), per il beneficio alla collettività e secondo legge in quanto collegata alla normativa specifica sul servizio idrico integrato - cfr. legge 36/1994.
- Non vi sono altre società operanti nello stesso settore e l'esercizio dell'attività risulta da convenzione di servizio sottoscritta tra l'Autorità d'ambito ATO3 e SMAT S.p.A. nell'ottobre 2004.

Dr._3	C.F. 10334180014	VALLE DORA ENERGIA S.R.L
--------------	-------------------------	---------------------------------

Anno di costituzione: 2010

Società a partecipazione pubblica per il 51% e privata per il 49%

(Soci pubblici Comuni di: Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Susa – Socio Privato IREN Energia S.p.A.)

Tipo di partecipazione : diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 12,75%.

Attività svolta: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, DIREZIONE LAVORI E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, OPERE IDRAULICHE E CIVILI ANCHE PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE. COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI. GESTIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

Capitale sociale: € 537.582,00

Patrimonio netto al 31.12.2019: € 2.742.415

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2019

Numero dipendenti	0,00
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del Personale	0,00
Compensi Amministratori	0,00
Compensi Componenti organo di controllo	8.840,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2019	-615.184
2018	1.703.478,00
2017	1.477.175,82
2016	20.768,73
2015	41.538,00

FATTURATO	
2019	34.761,00
2018	3.523.306,00
2017	3.056.074,40
FATTURATO MEDIO	2.204.713,8

Si elencano le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito;

VERIFICHE DA EFFETTUARE	ESITO VERIFICHE
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	NO
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	SI
La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,co 2, lett. c)	NO
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)	NO
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti (per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	NO
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	NO

Alla luce dell'analisi sopra espletata si ritiene opportuno per l'Ente mantenere la partecipazione diretta in VALLE DORA ENERGIA S.p.A. per i seguenti motivi:

- la società produce un servizio di interesse generale di stretta necessità per l'Ente , in quanto ha ad oggetto la costruzione di impianto di produzione di energia elettrica e vendita della stessa, ricorrendo a fonte energetica rinnovabile quale la risorsa idrica presente sul territorio, consentendo al Comune l'acquisizione di introiti finalizzati alla realizzazione di altre attività istituzionali volte allo sviluppo economico e sociale della propria collettività;
- la società non ha dipendenti ma, al fine del contenimento dei costi, in sede di rinnovo dei componenti del CdA, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 04/08/2017 è stato stabilito, per il triennio 2017-2019, di non corrispondere alcun compenso ai consiglieri;
- a seguito dell'ottenimento delle concessioni idroelettriche rilasciate dalla Città Metropolitana di Torino, in data 27.12.2016 è stato sottoscritto il contratto di affitto del ramo di azienda con il Socio privato IREN Energia S.p.A., che è subentrata nella gestione degli impianti di Susa-Chiomonte e di Chiomonte-Susa, con conseguente inizio attività della medesima a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- la società svolge con profitto la propria attività ed ha distribuito ai soci, nel corso dell'anno 2018, una quota dell'utile di esercizio 2017 nella misura di € 29.325,00, introitati nel bilancio comunale e destinati al finanziamento di servizi istituzionali a beneficio della collettività amministrata.
- La società nel corso del 2019 evidenzia una perdita d'esercizio assorbita dal patrimonio netto che risulta comunque positivo per euro 2.742.415, tale perdita è dovuta al non esercizio nell'anno 2019 per i lavori di riqualificazione delle centrali di Chiomonte e Susa;
- la partecipazione in VALLE DORA ENERGIA S.r.l. non comporta spese annuali a carico dell'Ente.

Tutte le sopra elencate società, anche nel caso non siano imposte da legislazione vigente, svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in particolare hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi non dismettibili e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio. Il loro mantenimento non comporta spese sul bilancio comunale, ad eccezione di quelle derivanti dall'espletamento di servizi. Pertanto la loro dismissione non comporterebbe comunque risparmi di spesa.

Si evidenzia inoltre, in merito alle partecipazioni indirette, che il Comune di Susa non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente provvedimenti di razionalizzazione delle stesse.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA